

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche

D.P.R. n. 513/1997

Art. 12 - Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende **inviato e pervenuto** al destinatario **se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato**.
2. La **data e l'ora** di **formazione**, di **trasmissione** o di **ricezione** di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono **opponibili ai terzi**.
3. La **trasmissione** del documento informatico per via telematica, **con modalità che assicurino l'avvenuta consegna**, equivale alla **notificazione per mezzo della posta** nei casi consentiti dalla legge.

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche

T.U. n. 445/2000 (versione 2000)

SEZIONE III TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 14 (R)

Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende **inviato e pervenuto** al destinatario, se **trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato**.
2. La data e l'ora di **formazione**, di **trasmissione** o di **ricezione** di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono **opponibili ai terzi**.
3. La **trasmissione** del documento informatico per via telematica, **con modalità che assicurino l'avvenuta consegna**, equivale alla **notificazione per mezzo della posta** nei casi consentiti dalla legge.

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche

T.U. n. 445/2000 (versione 2005*)

SEZIONE III TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

Articolo 14 (R)

Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende **spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore.**
2. La data e l'ora di **formazione**, di **trasmissione** o di **ricezione** di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono **opponibili ai terzi**.
3. La **trasmissione** del documento informatico per via telematica, **con modalità che assicurino l'avvenuta consegna**, equivale alla **notificazione per mezzo della posta** nei casi consentiti dalla legge.

*art. 3 DPR n. 68/2005



La presunzione

La previsione di cui all'art. 14 T.U. n. 445/2000 serve a fondare una presunzione di conoscenza del documento informatico trasmesso per via telematica (nella versione pre-2005)

Con la modifica introdotta dal D.P.R. n. 68/2005 si hanno 2 presunzioni:

- A) PRESUNZIONE DI SPEDIZIONE = invio al gestore;
- B) PRESUNZIONE DI CONSEGNA = reso disponibile nella casella di posta elettronica messa a disposizione del gestore e dichiarata

La presunzione

Il modello adottato dal nostro ordinamento riguarda la necessaria distinzione tra:

Atti non recettizi: non devono essere portati a conoscenza del destinatario per produrre gli effetti (es. rinuncia)

Atti recettizi: per produrre gli effetti devono essere portati a conoscenza del destinatario

IL CRITERIO ADOTTATO E' QUELLO PER CUI LA CONOSCENZA SI PRESUME AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL'ATTO

La presunzione

ART. 1335 codice civile (presunzione di conoscenza)

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona **si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario**, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La Posta elettronica certificata è lo strumento idoneo a fornire:

- 1) la prova dell'avvenuta spedizione (ricevuta di accettazione)
- 2) La prova dell'avvenuto recapito (ricevuta di consegna)

di un documento informatico all'indirizzo del destinatario,
facendo così operare **la presunzione di conoscenza** (1335 c.c.) da
parte di quest'ultimo del documento informatico stesso

Le norme

- Art. 14 D.P.R. n. 445/2000
- D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento recante l'utilizzo della posta elettronica certificata)
- Schema di regole tecniche (versione 12 maggio 2005 su www.cnipa.it)
- Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82)

Direttiva Min. Innovazione e tecnologie del 27 novembre 2003 in materia di "Impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni" (G.U. 12 gennaio 2004, n. 18)

I SOGGETTI (art. 2)

- a) **il mittente**, cioè l'**utente** che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la **trasmissione** di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- b) **il destinatario**, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la **ricezione** di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
- c) **il gestore del servizio**, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, ricezione e consegna.

DPR 11 febbraio 2005 n. 68

IL GESTORE DEL SERVIZIO

Art.14 comma 1°:

Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito **elenco pubblico**

Elenco pubblico gestito dal CNIPA con funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti iscritti

POSSONO ISCRIVERSI I PRIVATI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

IL GESTORE DEL SERVIZIO

Requisiti:

Se privati: natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore ad 1 milione di Euro

REQUISITI DI ONORABILITA'

REQUISITI DI AFFIDABILITA' ECONOMICA (stipulazione di polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi)

REQUISITI DI AFFIDABILITA' TECNICA: relativi al personale, ai sistemi utilizzati, alla certificazione di qualità, etc.

DPR 11 febbraio 2005 n. 68

IL GESTORE DEL SERVIZIO

REQUISITI DI AFFIDABILITA' TECNICA (14, 6° comma)

- a) Affidabilità organizzativa e tecnica necessaria
- b) Impiegare personale dotato di conoscenze specifiche, esperienza e competenza per i servizi forniti
- c) Rispettare il regolamento e le norme tecniche
- d) Applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate
- e) Utilizzare dispositivi sicuri per le firme elettroniche
- f) Adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di PEC
- g) Prevedere servizi di emergenza che assicurino trasmissione
- h) Fornire certificazione ISO9000

DPR 11 febbraio 2005 n. 68

IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 16)

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste nel presente regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a private da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 14, comma 2, **costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.**
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

UTILIZZO DELLA PEC (ART. 4)

PRINCIPIO GENERALE:

La PEC consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge

INDIRIZZO VALIDO (AD OGNI EFFETTO GIURIDICO) PER I PRIVATI:

- 1) **Espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le P.A.**
- 2) **Espressamente dichiarato ai fini di ogni singolo rapporto tra privati**
- 3) **Espressamente dichiarato ai fini di ogni singolo rapporto tra privati e P.A.**

La dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella medesima forma.

La dichiarazione non può dedursi: a) dalla mera indicazione dell'indirizzo PEC nella corrispondenza o b) in altre comunicazioni o c) in altre pubblicazioni

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

UTILIZZO DELLA PEC (ART. 4)

5° comma:

Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione da parte dei gestori del servizio della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.

(Nello schema di regole tecniche, però, non vi è la regolamentazione prevista dalla norma)

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

UTILIZZO DELLA PEC (ART. 4)

IMPRESE:

COMMA 4°: Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, **possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese.**

Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

VALIDITA' TRASMISSIONE E RICEZIONE (ART. 4)

COMMA 6

La validità della **trasmissione** e **ricezione** del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla **ricevuta di accettazione** e dalla **ricevuta di avvenuta consegna**, di cui all'art. 6.

Art. 6, u.c.

Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'art. 11 (log delle operazioni tenuti dai gestori) sono opponibili a terzi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 445/2000

Legalmail



DPR 11 febbraio 2005 n. 68

VALIDITA' TRASMISSIONE E RICEZIONE (ART. 4)

**LA RICEVUTA DI TRASMISSIONE, LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA,
NONCHE' I LOG DEI MESSAGGI TENUTI DAI GESTORI**

SONO DOCUMENTI OPPONIBILI AI TERZI
in riferimento

Alla data e l'ora di **formazione**, di **trasmissione** o di **ricezione** di un
documento informatico



Legalmail

Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo n.82/2005)

Art. 45 (*Valore giuridico della trasmissione*)

- 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.**
- 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.**

Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo n.82/2005)

Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)

- 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma *mediante l'utilizzo della posta elettronica*; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.**
- 2. Ai fini della *verifica della provenienza* le comunicazioni sono valide se:**
 - a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;**
 - b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;**
 - c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;**
 - d) ovvero trasmesse attraverso *sistemi di posta elettronica certificata* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 .**
- 3. Entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:**
 - a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , per ciascun registro di protocollo;**
 - b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati**

Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo n.82/2005)

Art. 48 (Posta elettronica certificata)

- 1. La trasmissione telematica di comunicazioni *che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna* avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.**
- 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.**
- 3. *La data e l'ora di trasmissione e di ricezione* di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata *sono opponibili ai terzi* se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. , ed alle relative regole tecniche.**

Considerazioni conclusive

- 1) In caso di utilizzo sia del mittente sia del destinatario di PEC si avrà la piena opponibilità della trasmissione e della ricezione del documento informatico;
- 2) In caso di utilizzo di PEC solo dal mittente questi potrà provare l'avvenuta spedizione tramite esibizione della ricevuta di accettazione (utile per tutti gli atti i cui effetti decorrono dall'effettiva spedizione e non dalla conoscenza del destinatario)
- 3) L'uso della PEC consente anche di avere la sicurezza ed integrità di cosa è stato inviato, ossia del contenuto del messaggio (busta di trasporto firmata ed invio, secondo le regole tecniche, nella ricevuta di consegna anche del messaggio). Ciò può evitare i problemi della raccomandata tradizionale (sentenza Cass. 12/05/2005, n. 10021 secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova di ricezione del contenuto della stessa).